



366/2024

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n.80070 da
XX (c.f. OMISSIS), nato il

OMISSIS in OMISSIS (OMISSIS) e residente

in OMISSIS (OMISSIS), Via OMISSIS, rappresentato e
difeso dall'Avv. Andrea MUSACCHIO ed elettivamente
domiciliato presso e nello studio legale in Roma, Via
Brescia nr. 29, antistatario;

Contro

Ministero della Difesa, domiciliato ex lege presso
l'Avvocatura Generale dello Stato, Roma Via dei
Portoghesi n. 12;

per il riconoscimento della causa di servizio;
avverso il D.M. n. 4522/N del 6.12.2011, con il quale

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

è stata reietta la dipendenza da causa di servizio della patologia del ricorrente; avverso il silenzio rifiuto in merito alla richiesta di riesame della invocata dipendenza;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Udito all'odierna udienza l'Avv. Musacchio per il ricorrente, nessuno presente per il Ministero.

Considerato in

FATTO

1. L'interessato ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologia da cui è affetto "*Cardiopatía ischemica. Infarto miocardico acuto S-T in alto anteriore esteso trattato con angioplastica primaria e impianto di stent non medicato sulla discendente anteriore. Coronaropatía monovasale*", ricorrendo in giudizio, in seguito al diniego opposto dal Ministero con decreto n. 4522/2011, notificato in data 8-3-2021, e in ragione del mancato riscontro all'istanza di riesame presentata il 4-6-2021.

2. Ha riferito che si è arruolato il 20.05.1997 presso il 231° RGT "Avellino", poi nello stesso anno trasferito presso l'80° RGT "Roma" in Cassino, per la frequentazione del corso per Volontari in ferma

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

breve, attualmente in servizio presso la Commissione Interforze di 2^ Istanza in Roma. Ha rappresentato la tipologia di servizio espletato dal 1997, presso scuole militari, anche per frequenza di corsi, e presso il servizio di medicina legale. Ha indicato i vari comandi presso aree c.d. "calde": Sarajevo nel 1998, Albania nel 1999-2000, Kossovo nel 2001, indicando le attività alle quali era addetto, amministrative e relative alla sanità militare.

Ha rappresentato che, in data 20.05.2009, la Prima Commissione Medica Ospedaliera del Dip.to Militare di Medicina Legale di Roma, aveva riconosciuto temporaneamente "Non idoneo al servizio di istituto per giorni quaranta". Poi in data 23.06.2009, la Commissione Medica di 2^ Istanza di Roma, azionata "per non aver l'interessato accettato il giudizio emesso nei suoi riguardi dalla C.M.O.", aveva deliberato che il militare era "Temporaneamente non idoneo all'impiego nei teatri operativi all'estero e non idoneo alle prove di efficienza operativa, per anni 1 (uno) a decorrere dalla data odierna".

Contestualmente, il militare in data 24/03/2009 aveva domandato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l'infermità sofferta sopra indicata. La Seconda Commissione Medica Ospedaliera di Roma (verbale mod. BL/B n. A50910191 del 23/07/2010), in seconda istanza, aveva giudicato il richiedente affetto dalla seguente infermità: "cardiopatia ischemica, pregressa sindrome coronarica acuta tratta con angioplastica e stent in attuale buon compenso, indicandone l'ascrivibilità alla Tabella A, cat. 6^ , con un giudizio di "Permanentemente non idoneo all'impiego nei teatri operativi e PNI alle prove di efficienza fisica".

Successivamente, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS), con parere n. 18045 del 14/09/2011, aveva ritenuto l'infermità sopracitata NON dipendente da fatti di servizio. Nello specifico, aveva ritenuto "che l'infermità <Cardiopatia ischemica, pregressa sindrome coronarica acuta trattata con angioplastica e Stent in attuale buon compenso> NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di patologia riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o subocclusione del lume vasale per fatti ateromatosi

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dell'intima della parete arteriosa. Poiché l'ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale, la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante".

Di conseguenza, il Ministero della Difesa con decreto n. 4522/N del 06/12/2011, conformemente al suddetto parere, aveva riconosciuto la patologia sofferta dal ricorrente come "NON dipendente da fatti di servizio" e aveva respinto l'istanza presentata per mancanza dei presupposti previsti dalla legge.

3. Di recente, dopo la notifica del su citato decreto avvenuta solo l'8.3.2021, l'interessato ha azionato richiesta di riesame in data 04.06.2021, rimasta priva di riscontro.

Nel ricorso si afferma che in linea con l'orientamento della Cassazione e la giurisprudenza di merito, la Corte dei conti ha giurisdizione sulle domande finalizzate al solo riscontro della dipendenza da causa di servizio ai fini pensionistici.

In via istruttoria, ha chiesto l'espletamento di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

parere medico legale a mezzo CTU, nominando CTP la dott.ssa S. Camilleri.

4. Il Ministero della Difesa si è costituito, eccependo la sussistenza della legittimazione passiva del MEF, in quanto il parere reso dal CVCS non solo è obbligatorio ma è altresì vincolante e insurrogabile, posto che l'Amministrazione ha il dovere di adottare il provvedimento in conformità al giudizio di questo organo. Nel merito ha ritenuto il ricorso infondato, essendo prive di pregio le censure relative al diniego della dipendenza da causa di servizio e tutte le generiche doglianze avverso il provvedimento dell'Amministrazione. Ad avviso del convenuto, il parere reso dal CVCS, lungi dall'essere superficiale e privo di fondamento, come sostenuto dal ricorrente, è frutto di un'attenta attività istruttoria e contiene un'analisi dettagliata della patologia sofferta, che si manifesta a causa di una "scarsa irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico", conseguente ad ateromatosi vasale, condizione "può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale", tra cui riveste un ruolo significativo la situazione ponderale del soggetto, classificato

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

come Obeso in classe 1. Ha poi sottolineato che le mansioni svolte dal ricorrente rientrano nelle normali attività d'ufficio, anche quando egli ha partecipato in missioni all'estero (16 mesi complessivamente), come Aiutante di Sanità, e sono tutte riconducibili a quelle proprie del profilo professionale di appartenenza del militare. Ha concluso per il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio, quantificate nella misura di euro 1.500.

5. All'odierna udienza l'avv. Musacchio ha replicato contro le deduzioni avversarie, ritenendo che non sia necessaria l'integrazione del contraddittorio chiesta dal Ministero ed ha insistito per l'accoglimento e per eventuale CTU, riportandosi al ricorso, ritenendo che il CVCS non abbia potuto esaminare i rapporti informativi non confluiti nel fascicolo.

6. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo.

DIRITTO

7. La domanda giudiziale attiene al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di varie infermità cardiache.

8. Il ricorso non merita accoglimento in quanto il

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

parere del CVCS del 2011 è sufficientemente e adeguatamente argomentato, e quindi anche il diniego opposto dal Ministero sulla base del parere medesimo, non essendo il servizio svolto particolarmente gravoso o tale da esulare dal normale mansionario di riferimento, o comunque non vi sono prove in tal senso. Anche il servizio all'estero è stato per brevi periodi e di molto antecedenti alla malattia, con attività del militare analoghe a quelle svolte nel territorio nazionale.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

9. In primo luogo, va sottolineato, come sostenuto anche dal ministero convenuto, che l'onere della prova del rapporto di causalità - richiesto dall'art. 64 del D.P.R. n. 1092/73, in base al quale tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni deve sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante - che è il presupposto del diritto a pensione, incombe sul ricorrente, cioè sul soggetto che fa valere la pretesa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 115 c.p.c.; né, d'altra parte, la mera coincidenza cronologica tra l'insorgere dell'infermità e la prestazione del servizio è da sola sufficiente ad integrare la prova della dipendenza in questione, non sussistendo in

materia presunzioni legali o semplici che lo consentano. Peraltro, una CTU non può essere considerata, o comunque diventare, un mezzo di prova al quale ricorrere ai fini del riesame della fattispecie amministrativa già valutata in sede di procedimento da parte della Pubblica amministrazione competente all'adozione dell'atto finale. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c..

Il ricorso e la documentazione in atti non comprovano - in violazione dell'art. 2697 cod.civ. - la potenziale sussistenza del nesso causale tra i fatti di servizio e le patologie sofferte. Difatti, la normale attività di servizio non può essere considerata concausa dell'insorgere di un'infermità a carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, tali da far presumere che, sull'insorgenza o aggravamento dell'infermità, si siano casualmente innestati qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio. Quale Aiutante di Sanità, dagli atti risulta che in relazione al lavoro notturno il Ministero ha indicato che la turnazione articolata sulle 24 ore rientra anch'essa tra le mansioni tipiche

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

del personale militare, caratterizzandosi solo per il suo svolgimento temporale nella fascia oraria notturna; le mansioni svolte sono tutte riconducibili a quelle proprie del profilo professionale di appartenenza del militare, e quelle all'estero sono state espletate per pochi mesi e oltre 8 anni prima dell'insorgenza della patologia. Nel caso di specie sono stati evidenziati compiti ordinari di addetti alla sanità del settore e grado di appartenenza, consistiti, fra l'altro, nella programmazione delle visite mediche, nel controllo dei dispositivi di derattizzazione, nell'archiviazione della documentazione sanitaria, nella partecipazione all'organizzazione dell'archivio nominativo per i dipendenti, nel controllo dello scadenzario dei farmaci, nella programmazione di altri generi di controllo sanitario.

La mera circostanza dell'accadimento del malore nel 2008, durante il servizio, non comporta automaticamente un nesso eziologico. La sola indicazione del 2009 del superiore gerarchico nel rapporto informativo, che ha riferito che l'interessato aveva curato la complessa gestione di oltre 1000 dipendenti per le attività di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

programmazione sanitaria e coordinamento dei protocolli sanitari secondo la legge 626/1994 e che in tali circostanze aveva espletato l'attività anche oltre l'orario di servizio, probabilmente causando perturbazioni dello stile di vita, non può di per sé un comportare la sussistenza del nesso causale tra l'eventuale stress di servizio e la patologia insorta. Pur apprezzando l'accuratezza della perizia di parte, che in via generale indica le correlazioni possibili fra stress e malattie cardiocircolatorie, non si evincono elementi che possano supportare nella odierna fattispecie il nesso eziologico con il servizio o la necessità di pareri medici ulteriori.

10. Tutto ciò considerato il ricorso non è accolto.

11. Le spese compensate per la complessità della materia. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

respinge il ricorso

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

competenza.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell'11 luglio 2024.

Il giudice

Cons. Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.07.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.07.2024 11:10:53
GMT+01:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03